

REGISTRATO A VICENZA2
IL 08.05-2014
AL N. 1850 A.T.
Esatte €. 200,000

Repertorio n. 58.366 Raccolta n. 16.814
ATTO RICOGNITIVO DI
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove
del mese di aprile (29.04.2014)
In Creazzo, Via Ponte Storto n. 16, S.S. 11
Avanti a me Dott. Franco Golin, Notaio in Lonigo, con studio
in Via Pontedera n. 21, iscritto nel Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano e del Grappa,
sono comparsi i signori, cittadini italiani:
"CONFAGRICOLTURA VICENZA" con sede in Vicenza, viale Trento
n. 197, Codice Fiscale 80008250245 rappresentata dal Presi-
dente e legale rappresentate signor Negretto Michele, nato a
Vo (PD) il 7 dicembre 1957, domiciliato per la carica presso
la sede, giusta Verbale del Consiglio Direttivo in data 14
giugno 2011;
"FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI VICENZA" con
sede in Vicenza, via Zamenhof n. 697, Codice Fiscale
80009070246, rappresentata dal Presidente e legale rappresen-
tate signor Cerantola Martino, nato a Bassano del Grappa (VI)
il 27 ottobre 1970, domiciliato per la carica presso la sede,
giusta Verbale Assemblea Ordinaria in data 18 dicembre 2012; -
"CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI" DI VICENZA, con sede in
Vicenza, viale dell'Oreficeria n. 36, rappresentata dal Pre-
sidente e legale rappresentante signor Nardi Ernesto, nato a
Vicenza il 7 maggio 1963, domiciliato per la carica presso la
sede, giusta Verbale 6° Assemblea Elettiva Provinciale;
"FLAI - CGIL" DI VICENZA, con sede in Vicenza, via Vaccari n.
128, Codice Fiscale 80009770241, rappresentata dal Segretario
Provinciale signor Zampese Edoardo, nato a Zugliano (VI) il
14 dicembre 1952, domiciliato per la carica presso la sede,
giusta Delibera del Comitato Direttivo in data 28 febbraio
2014;
"UILA - UIL" DI VICENZA, con sede in Vicenza, via Quasimodo
n. 47, Codice Fiscale 95038090247, rappresentata dal Segreta-
rio Provinciale signor Storti Nicola, nato a Valdagno (VI)
il 6 marzo 1960, domiciliato per la carica presso la sede,
giusta Verbale del Consiglio Territoriale in data 25 ottobre
2013;
"FAI - CISL" DI VICENZA, con sede in Vicenza, via Carducci n.
23, Codice Fiscale 80008870240, rappresentata dal Segretario
Provinciale signor ZAMBON DANIELE, nato a Cittadella (PD) il
22 marzo 1980, domiciliato per la carica presso la sede, nominato il 18 novembre 2008
Detti comparenti della cui identità personale, veste e pote-
ri, io Notaio sono certo,
PREMESSO:
- che con atto in data 2 luglio 1966 al n. 20.569/8.419 di
Repertorio Notaio Carlo Misomalo di Vicenza, registrato al-



l'Ufficio del Registro di Vicenza in data 7 luglio 1966, al
n. 2.565 Atti Pubblici, veniva costituito il Comitato per la
gestione del:
"FONDO DI INTEGRAZIONE
MALATTIA LAVORATORI AGRICOLI E Q.S."
(quote sindacali);
- che si è reso necessario confermare detto atto costitutivo,
nonchè adottare un nuovo testo di statuto;
- che la presente assemblea è stata convocata con comunica-
zione in data 7 aprile 2014,
per discutere e deliberare in sede straordinaria sul seguente
"Ordine del Giorno
Parte Straordinaria:
1) Atto ricognitivo di Atto Costitutivo nuovo ente bilaterale
2) Adozione nuovo Statuto
3) Varie ed eventuali"
Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,
convengono e stipulano quanto segue
Tra "CONFAGRICOLTURA VICENZA", "FEDERAZIONE PROVINCIALE COL-
TIVATORI DIRETTI DI VICENZA", "CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRI-
COLTORI" DI VICENZA, "FLAI - CGIL" DI VICENZA, "UILA - UIL"
DI VICENZA e "FAI - CISL" DI VICENZA si conferma la costitu-
zione dell'Associazione sopra citata che avrà la seguente
denominazione:
"ENTE BILATERALE PER L'AGRICOLTURA VICENTINA
- FONDO ASSISTENZA INTEGRATIVA MALATTIA-INFORTUNIO LAVORATORI
AGRICOLI di Vicenza"
in sigla "E.B.A.VI."
con sede in Vicenza, Viale Trento n. 187, Codice Fiscale
80008310247
Essa potrà istituire sedi secondarie, succursali, rappresen-
tanze, agenzie in Italia o all'estero.
- L'Associazione ha lo scopo di:
a - integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso
di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l'assi-
stenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del setto-
re agricolo della provincia di Vicenza;
b - riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finan-
ziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei la-
voratori agricoli della provincia di Vicenza;
c - osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del
mercato del lavoro agricolo della provincia di Vicenza anche
con riferimento alle pari opportunità;
d - promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei
lavoratori della provincia di Vicenza;
e - promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicu-
rezza nei luoghi di lavoro nella provincia di Vicenza;
f - effettuare studi, ricerche, attività formative ed edito-
riali attinenti ai compiti istituzionali;

25

.

```
sta dall'art. 14 del contratto provinciale di lavoro; -----
h - esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riter-
ranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindaca-
11.
Per il perseguimento e l'attuazione degli scopi associativi
1'Associazione potrà:
- aderire ed essere affiliata alle Organizzazioni Sindacali
di categoria al fine di promuovere e concorrere alle inizia-
tive delle stesse nell'ambito dei compiti istituzionali; -----
- compiere, nei limiti di legge, operazioni immobiliari, mo-
biliari e finanziarie (non nei confronti del pubblico) rite-
nute necessarie al raggiungimento dei propri obiettivi e fi-
nalizzate alla gestione delle attività o dei progetti avvia-
ti, anche dotandosi di strutture operative. -----
- La durata della società è fissata a tempo indeterminato. ---
- Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: -----
- versamenti dei soci per l'iscrizione e per le quote asso-
ciative annuali, nella misura e qualora il Comitato di ge-
stione ritenga di esigerle;
- liberalità, erogazioni, lasciti, donazioni, oblazioni, ere-
dità, rendite e simili da chiunque disposti a favore dell'As-
sociazione per incrementare il patrimonio; -----
- acquisti di beni, mobili, mobili registrati ed immobili,
che diverranno di proprietà dell'Associazione; -----
- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bi-
lancio.
- L'Associazione sarà regolata, oltre che dalle norme conte-
nute dal presente atto, da quelle portate dallo statuto che,
previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, viene dagli
stessi approvato e quindi si allega al presente atto sotto la
lettera A), quale parte integrante e sostanziale. -----
- Sono organi dell'Associazione: -----
a. l'Assemblea;
b. il Comitato di Gestione;
c. il Presidente; -----
d. l'Organo di Controllo.
L'Associazione è amministrata da un Comitato di Gestione com-
posto da un numero di membri pari al numero dei soci.
A ciascun socio spetta il diritto di nominare un proprio com-
ponente in seno al Comitato di Gestione.
I componenti durano in carica 3 (tre) anni, fino all'approva-
zione del rendiconto annuale e sono rieleggibili.
 Nella sua prima riunione il Comitato di gestione nomina, tra
 i suoi membri, il Presidente, eletto dalle 00.SS. dei datori
 di lavoro e il Vice - Presidente, eletto dalle 00.55. dei la-
 voratori. -----
:- Le spese del presente atto e di ogni altra dipendente ven-
 gono assunte dalla società ed ammontano a circa Euro 1.000,00
 (mille virgola zero zero). -----
```

dacali la contribuzione per l'assistenza contrattuale previ-

- Trattamento dei dati personali
Le partí prestano il loro consenso affinchè il Notaio tratti
e conservi i loro dati personali ai sensi della Legge
675/1996 e D. Lgs. n. 196/2003; pertanto in relazione al pre-
sente atto e a tutti gli adempimenti connessi, detti dati
personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche
dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai
pubblici ufficiali competenti a riceverli.
Di questo atto, scritto da me e da persona di mia fiducia su
un foglio per tre facciate e sin qui della quarta, ho dato
lettura, ai comparenti che lo approvano.
Si sottoscrive alle ore sedici e minuti venti.
f.to Michele Negretto
Martino Cerantola
Nardi Ernesto
Zampese Edoardo
Storti Nicola
Daniele Zambon
f to Franco Golin notaio - sigillo

u.e.

STATUTO "ENTE BILATERALE PER L'AGRICOLTURA VICENTINA FONDO ASSISTENZA INTEGRATIVA MALATTIA-INFORTUNIO LAVORATORI "ENTE BILATERALE PER L'AGRICOLTURA VICENTINA FONDO ASSISTENZA INTEGRATIVA MALATTIA-INFORTUNIO LAVORATORI "ENOMINAZIONE - SEDE - DURATA Art. 1 - Costituzione In applicazione dell'art. 8 del Contratto Collettivo Naziona- le di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipula- to in data 25 maggio 2010 e dell'art. 14 del Contratto Col- lettivo Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e flo- rovivaisti stipulato in data 18 luglio 1996, tenuto conto della legge n. 30/2003 e del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., è co- stituita, per iniziativa delle Organizzazioni Datoriali e Sindacali agricole: Confagricoltura Vicenza, Confederazione Italiana Agricoltori - CIA Provinciale di Vicenza, Federazio- ne Provinciale Coltivatori Diretti di Vicenza, F.A.I
FONDO ASSISTENZA INTEGRATIVA MALATTIA-INFORTUNIO LAVORATORI
FONDO ASSISTENZA INTEGRATIVA MALATTIA-INFORTUNIO LAVORATORI AGRICOLI di Vicenza - " in sigla "ERAVI". DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA Art. 1 - Costituzione In applicazione dell'art. 8 del Contratto Collettivo Naziona- le di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipula- to in data 25 maggio 2010 e dell'art. 14 del Contratto Col- lettivo Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e flo- rovivaisti stipulato in data 18 luglio 1996, tenuto conto della legge n. 30/2003 e del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., è co- stituita, per iniziativa delle Organizzazioni Datoriali e Sindacali agricole: Confagricoltura Vicenza, Confederazione Italiana Agricoltori - CIA Provinciale di Vicenza, Federazio- ne Provinciale Coltivatori Diretti di Vicenza, F.A.I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art. 1 - Costituzione In applicazione dell'art. 8 del Contratto Collettivo Naziona- le di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipula- to in data 25 maggio 2010 e dell'art. 14 del Contratto Col- lettivo Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e flo- rovivaisti stipulato in data 18 luglio 1996, tenuto conto della legge n. 30/2003 e del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., è co- stituita, per iniziativa delle Organizzazioni Datoriali e Sindacali agricole: Confagricoltura Vicenza, Confederazione Italiana Agricoltori - CIA Provinciale di Vicenza, Federazio- ne Provinciale Coltivatori Diretti di Vicenza, F.A.I
Art. 1 - Costituzione In applicazione dell'art. 8 del Contratto Collettivo Naziona- le di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipula- to in data 25 maggio 2010 e dell'art. 14 del Contratto Col- lettivo Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e flo- rovivaisti stipulato in data 18 luglio 1996, tenuto conto della legge n. 30/2003 e del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., è co- della legge n. iniziativa delle Organizzazioni Datoriali e Sindacali agricole: Confagricoltura Vicenza, Confederazione Italiana Agricoltori - CIA Provinciale di Vicenza, Federazio- ne Provinciale Coltivatori Diretti di Vicenza, F.A.I
In applicazione dell'art. 8 del Contratto Collettivo Naziona- le di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipula- to in data 25 maggio 2010 e dell'art. 14 del Contratto Col- lettivo Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e flo- rovivaisti stipulato in data 18 luglio 1996, tenuto conto della legge n. 30/2003 e del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., è co- selituita, per iniziativa delle Organizzazioni Datoriali e Sindacali agricole: Confagricoltura Vicenza, Confederazione Italiana Agricoltori - CIA Provinciale di Vicenza, Federazio- ne Provinciale Coltivatori Diretti di Vicenza, F.A.I
le di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipula- to in data 25 maggio 2010 e dell'art. 14 del Contratto Col- lettivo Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e flo- rovivaisti stipulato in data 18 luglio 1996, tenuto conto della legge n. 30/2003 e del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., è co- stituita, per iniziativa delle Organizzazioni Datoriali e Sindacali agricole: Confagricoltura Vicenza, Confederazione Italiana Agricoltori - CIA Provinciale di Vicenza, Federazio- ne Provinciale Coltivatori Diretti di Vicenza, F.A.I
to in data 25 maggio 2010 e dell'art. 14 del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato in data 18 luglio 1996, tenuto conto della legge n. 30/2003 e del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., è collettuita, per iniziativa delle Organizzazioni Datoriali e Sindacali agricole: Confagricoltura Vicenza, Confederazione Italiana Agricoltori - CIA Provinciale di Vicenza, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Vicenza, F.A.I.
lettivo Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e flo- rovivaisti stipulato in data 18 luglio 1996, tenuto conto della legge n. 30/2003 e del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., è co- della legge n. iniziativa delle Organizzazioni Datoriali e Sindacali agricole: Confagricoltura Vicenza, Confederazione Italiana Agricoltori - CIA Provinciale di Vicenza, Federazio- ne Provinciale Coltivatori Diretti di Vicenza, F.A.I
rovivaisti stipulato in data 18 luglio 1996, tenuto conto della legge n. 30/2003 e del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., è co-stituita, per iniziativa delle Organizzazioni Datoriali e Sindacali agricole: Confagricoltura Vicenza, Confederazione Italiana Agricoltori - CIA Provinciale di Vicenza, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Vicenza, F.A.I.
della legge n. 30/2003 e del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., e co- della legge n. 30/2003 e del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., e co- della legge n. 30/2003 e del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., e co- della legge n. 30/2003 e del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., e co- della legge n. 30/2003 e del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., e co- della legge n. 30/2003 e del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., e co- della legge n. 30/2003 e del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., e co- della legge n. 30/2003 e del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., e co- della legge n. 30/2003 e del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., e co- della legge n. 30/2003 e del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., e co- side legge n. 30/2003 e del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., e co- della legge n. 30/2003 e del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., e co- della legge n. 30/2003 e del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., e co- della legge n. 30/2003 e del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., e co- della legge n. 30/2003 e del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., e co- della legge n. 30/2003 e della legge n. 30/2003 e s.m.i., e co- della legge n. 30/2003 e della legge n. 30/2003 e s.m.i., e co- della legge n. 30/2003 e della legge n. 30/2003 e s.m.i., e co- della legge n. 30/2003 e della legge n. 30/2003 e s.m.i., e co- della legge n. 30/2003 e della legge n. 30/2003 e s.m.i., e co- della legge n. 30/2003 e della legge n. 30/2003 e s.m.i., e co- della legge n. 30/2003 e della legge n. 30/2003 e s.m.i., e co- della legge n. 30/2003 e della legge n. 30/2003 e s.m.i., e co- della legge n. 30/2003 e della legge n. 30/2003 e s.m.i., e co- della legge n. 30/2003 e della legge n. 30/2003 e s.m.i., e co- della legge n. 30/2003 e della legge n. 30/2003 e s.m.i., e co- della legge n. 30/2003 e della legge n. 30/2003 e del
Sindacali agricole: Confagricoltura Vicenza, Confederazione Italiana Agricoltori - CIA Provinciale di Vicenza, Federazione ne Provinciale Coltivatori Diretti di Vicenza, F.A.I
Sindacali agricole: Confagricoltura Vicenza, Confederazione Italiana Agricoltori - CIA Provinciale di Vicenza, Federazio- ne Provinciale Coltivatori Diretti di Vicenza, F.A.I
Italiana Agricoltori - CIA Provinciale di Vicenza, Federazio- ne Provinciale Coltivatori Diretti di Vicenza, F.A.I
ne Provinciale Coltivatori Diretti di Vicenza, F.A.I.
ne Provinciale Coltivatori Diretti di Vicenza, Illia
TINE COLL di Vicenza e
C.I.S.L. di Vicenza, F.L.A.I C.G.I.L. di Vicenza e
U.I.L.A. U.I.L. di Vicenza una associazione mutualistica, che
non persegue fini di lucro, denominata:
- FONDO ASSISTENZA INTEGRATIVA MALATTIA-INFORTUNIO LAVORATORI
- FONDO ASSISTENZA INTEGRATIVA MALATITA-INTOXIONIO INTO
in sigla "E.B.A.VI.".
Art. 2 - Sede
L'associazione ha sede nel Comune di Vicenza.
Art. 3 - Durata
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Ciascuno degli associati può recedere in ogni momento dal-
l'Associazione.
Art. 4 - Riferimenti generali
L'Associazione opera secondo gli accordi degli associati e le
norma del diritto privato ai sensi degli articoli 36 e se-
guenti del Codice Civile.
guenti del Codice Civita.
Art. 5 - Scopo sociale
L'Associazione ha lo scopo di:
a - integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso
di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l'assi-
stenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del setto-
re agricolo della provincia di Vicenza;
b - riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finan-
ziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei la-
voratori agricoli della provincia di Vicenza;
C - osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del
mercato del lavoro agricolo della provincia di Vicenza anche
con riferimento alle pari opportunità;
d - promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei



della provincia di Vicenza;
lavoratori della provincia di Vicenza; e - promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicu-
rezza nei luoghi di lavoro nella provincia di Vicenza;
rezza nei luoghi di lavoro nella provincia f - effettuare studi, ricerche, attività formative ed edito-
f - effettuare studi, ricerche, attività
riali attinenti ai compiti istituzionali;
santa dalla Associationi dalla
dacali la contribuzione per l'assistenza contrattuale previ-
14 dol goptratto provinciale ul tuvoro,
tions altro funzioni che le Parti Contitudio
opportune per il miglioramento delle lelazioni
- lettuazione degli scopi associacivi
1
a sing di promiovere e concorrero dano
nolliambito dei COMPILL ISCICUZIONATI
limiti di legge. Operazioni inmobilitati
cinamia Inon nel Conffort del pubblica
magainnaimento del propri obroduci
. Jaila affilita D uch Pacaca
at rutture operative.
the state of the s
thati come soci anche altii soggetti zan
gopt son ali operal agricult e fictorium
matari dei CCNL e CCPL per gir operatione con domanda sti che chiederanno di entrare nell'Associazione con domanda
AINITED A DALLOUES TO THE
E' esclusa ogni temporaneita della partecipazzone dell'Associazione,
1.1 SABBBATA STALLULU, WOXE C. T
entro la data, nella misura e qualora il Comitato di Gestione
ritenga di esigerie;
- non danneggiare in alcun modo l'Associazzono. Art. 8 - Scioglimento del rapporto
Art. 8 - Scioglimento del rapporto La qualità di associato può cessare per volontà dell'associa-
, and la dichiaraxione di identificatione
citare dopo 6 (sei) mesi dalla dichiarazione.
citare dopo 6 (sei) mesi dalla dichiarazzona La qualità di associato potrà essere persa per esclusione con
ta qualità di associato poula educati por in a communicati

delibera dei soci o per estinzione dell'Associato
delibera del soci o por distributo della estrolli sociali
Art. 9 - Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- versamenti dei soci per l'iscrizione e per le quote asso-
organia pella misura e qualora il Comitato di ge-
stione ritenga di esigerle;
- liberalità, erogazioni, lasciti, donazioni, oblazioni, ere-
dità, rendite e simili da chiunque disposti a favore dell'As-
sociazione per incrementare il patrimonio;
- acquisti di beni, mobili, mobili registrati ed immobili,
che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bi-
lancio.
Art. 10 - Risorse
L'Associazione al fine di perseguire i propri scopi utiliz-
zerà altresì la contribuzione prevista dal Contratto collet-
tivo provinciale di lavoro di Vicenza.
L'Associazione potrà inoltre usufruire di:
- contributi da parte di soci;
- contributi da privati o da enti pubblici e privati;
- proventi di vario genere privi di qualsiasi vincolo di de-
stinazione;
- lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patri-
monio;
- eventuali proventi derivanti dall'erogazione di servizi e
prestazioni.
Qualora il gettito dei contributi previsti dal Contratto col-
lettivo provinciale di lavoro di Vicenza detratte le spese di
gestione, risulti insufficiente per l'erogazione delle pre-
stazioni assistenziali integrative di cui alla lettera a)
dell'art. 5 e per lo svolgimento delle altre attività del-
l'associazione, le Organizzazioni Istitutive promuoveranno u-
na modifica delle corrispondenti disposizioni dei contratti
collettivi al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto
fra entrate contributive e spese per prestazioni.
Art. 11 - Esercizio sociale
L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiu-
de al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il Comitato di Gestione predispone e sottopone all'assemblea
per l'approvazione il rendiconto annuale, che dovrà essere
costituito da stato patrimoniale e conto economico, entro 6
(sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.
ORGANI
Art. 12 - Organi sociali
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea;
- il Comitato di Gestione;
- il Presidente:
- l'Organo di Controllo
the contract of the contract o



Art. 13 - Assemblea ----L'Assemblea è composta dalle Associazioni Sindacali dei lavoratori in persona del loro Segretario pro-tempore e dalle Associazioni Datoriali del settore agricolo socie che intervengono in persona del loro Presidente pro-tempore, o dai loro delegati (tranne un membro del Comitato di gesione). -----Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati, ancorchè non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. -----L'Assemblea è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Comitato di Gestione lo ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci. Ogni socio ha diritto ad un solo voto in assemblea. ----Il socio che non possa partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non potrà avere più di una delega. L'assemblea ordinaria dei soci procede all'approvazione del bilancio, alla nomina dei membri del Comitato di Gestione e dei membri dell'eventuale Organo di controllo. -----A ciascun socio spetta il diritto di nominare un proprio componente in seno al Comitato di Gestione. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto, sull'approvazione di eventuali regolamenti per il funzionamento dell'associazione, sullo scioglimento dell'Associazione, in merito all'esclusione di un socio, all'adesione di nuovi soci e sulle altre materie ad essa sottoposte dal Comitato di Gestione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione. --Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. L'Assemblea dovrà essere convocata mediante avviso spedito o recapitato a mano a mezzo lettera raccomandata o telegramma almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione potrà essere inviato in alternativa: - a mezzo fax, almeno sette giorni prima dell'adunanza, a condizione che sia riconoscibile il numero di fax di partenza e quello di arrivo e che il numero di fax del destinatario della convocazione sia stato preventivamente depositato presso la sede sociale; ------ a mezzo e-mail (posta elettronica) almeno sette giorni prima dell'adunanza a condizione che sia riconoscibile l'indirizzo di posta elettronica di partenza e che l'indirizzo di posta elettronica del destinatario della convocazione sia stato preventivamente depositato presso la sede sociale. ----In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione con i suddetti mezzi con preavviso minimo di 72 (settantadue) L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonchè degli argomenti da trattare. -----L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. --In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è costituita e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei soci dell'Associazione. ----Per l'esclusione di un socio o l'adesione di nuovi soci, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei soci dell'Associazione. -----Il voto espresso sarà sempre palese. Art. 14 - Comitato di Gestione L'Associazione è amministrata da un Comitato di Gestione composto da un numero di membri pari al numero dei soci. -----A ciascun socio spetta il diritto di nominare un proprio componente in seno al Comitato di Gestione. -----I componenti durano in carica 3 (tre) anni, fino all'approvazione del rendiconto annuale e sono rieleggibili. -----Nella sua prima riunione il Comitato di gestione nomina, tra i suoi membri, il Presidente, eletto dalle 00.58.dei datori di lavoro e il Vice - Presidente, eletto dalle 00.SS. dei lavoratori. -----Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei componenti del Comitato, il Comitato provvederà a richiedere la nomina del sostituto all'Organizzazione che lo aveva nominato che indicherà un nuovo membro, che resterà in carica sino a scadenza degli altri componenti. -----Mancando oltre la metà dei componenti, si intendono decaduti tutti i membri del Comitato, che dovrà essere ricostituito per intero. Art. 15 - Presidente ----Il Presidente del Comitato di Gestione ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Comitato di Gestione e dell'assemblea e, previa delibera del Comitato di Gestione, può nominare procuratori delegati per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti. -----In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice - Presidente. ----Art. 16 - Competenze del Comitato di Gestione -----L'amministrazione e la gestione dell'Ente nonchè l'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali e l'erogazione delle medesime spettano al Comitato di Gestione, -----Il Comitato delibera su tutti i provvedimenti che ritiene op-

```
portuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione
ed all'uopo è investito di tutti i più ampi poteri di ordina-
ria e straordinaria amministrazione con facoltà di comprare,
vendere e locare immobili, assumere mutui passivi, assentire
iscrizioni e cancellazioni ipotecarie, compiere operazioni
bancarie ed esercitare tutte le altre facoltà occorrenti per
la gestione e l'amministrazione dell'Associazione. -----
E' in facoltà del Comitato delegare ad uno o più dei suoi
membri parte dei poteri così come deliberare di rilasciare
procure a terzi.
In particolare, il Comitato di Gestione delibera in merito: --
a) alle linee programmatiche dell'attività istituzionale e
della gestione dell'associazione;
b) all'elezione, fra i propri membri, del Presidente e del
Vice - Presidente; -----
c) alle modalità di riscossione dei contributi previsti; ----
d) alle eventuali modifiche delle prestazioni in relazione
all'andamento della gestione ed al prevedibile utilizzo delle
stesse da parte degli iscritti; -----
e) alla decisione su eventuali ricorsi in materia di spettan-
za delle prestazioni; -----
f) ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità; -
g) all'approvazione di eventuali regolamenti relativi alle
modalità ed alle procedure di erogazione delle prestazioni
assistenziali integrative e delle altre eventuali prestazioni;
h) in generale, a tutte le materie relative alla corretta ge-
stione dell'Associazione.
Art. 17 - Riunioni del Comitato
Le sedute del Comitato sono validamente costituite con la
presenza della maggioranza dei membri. Le relative delibera-
zioni devono essere adottate con il voto della maggioranza
dei componenti presenti.
Il Comitato si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione
del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o
 su richiesta di almeno 3 (tre) dei suoi componenti.
 La convocazione dovrà essere effettuata a mezzo lettera rac-
 comandata o telegramma spediti al domicilio dei componenti il
 Comitato, almeno cinque giorni prima della riunione e dovrà
 contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora
 della riunione.
 L'avviso di convocazione potrà essere inviato in alternativa:
 - a mezzo fax, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, a
 condizione che sia riconoscibile il numero di fax di partenza
 e quello di arrivo e che il numero di fax del destinatario
 della convocazione sia stato preventivamente depositato pres-
 so la sede sociale; -----
 - a mezzo e - mail (posta elettronica) almeno cinque giorni
 prima dell'adunanza a condizione che sia riconoscibile l'in-
 dirizzo di posta elettronica di partenza e che l'indirizzo di
 posta elettronica del destinatario della convocazione sia
```

فالمتعارب والمتعارب والمستعم والمستعار والمتعارب والمتعارب والمتعارب والمستعدون والمتعارب والمتعارب	
stato preventivamente depositato presso la sede sociale.	-
In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione c	
i suddetti mezzi con preavviso minimo di 48 (quarantotto)	
re. Le riunioni del Comitato si potranno svolgere nella se	де
sociale o altrove purchè in Veneto	-
Per ciascuna riunione il Comitato redige un verbale che vie	ne
trascritto in apposito libro	_
Non è ammessa delega di rappresentanza.	-
Art. 18 - Organo di controllo	_
Gli associati possono eleggere un Organo di Controllo, comp	ο-
sto da un massimo di 3 membri, designato congiuntamente dal	
Parti Datoriali e Sindacali.	_
	^_
Il Sindaco/i dura/no in carica 3 (tre) anni, fino all'appr	
vazione del rendiconto annuale, e può essere riconfermato	
L'Organo di controllo effettua le verifiche sull'amministr	
zione dell'associazione, vigila sull'osservanza delle le	
gi,delle norme statutarie e regolamentari, accerta la regol	a-
re tenuta della contabilità e la corrispondenza del con	to
consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture cont	a-
bili; redige apposita relazione sul conto consuntivo da pr	·e-
sentare all'assemblea per l'approvazione del bilancio	
L'Organo di controllo può procedere, anche individualment	
ad atti di ispezione e di controllo e possono richiedere r	
tizie riguardanti l'andamento della gestione o determinate	
perazioni	_
L'Organo di controllo redige verbale di tutte le riunioni	е
ispezioni,	
I verbali sono trascritti nel libro dell'Organo di controllo	
I componenti dell'Organo di controllo devono essere convoca	
ed hanno diritto di intervento alle riunioni del Comitato	
Gestione ed alle assemblee, ma non hanno diritto di voto	
Gestione ed alle assembles, ma non name dilices de vote.	
SCIOGLIFIENTO - KINVIO	
Art. 19 - Scioglimento	n o
In caso di scioglimento dell'Associazione, gli associati	
mineranno uno o più liquidatori determinandone i poteri	
L'eventuale residuo netto, pagati i debiti e soddisfatti t	
ti gli impegni, sarà devoluto alla promozione di iniziat	
tese al miglioramento del trattamento assistenziale, de	
condizioni di vita e di sicurezza dei lavoratori agric	
della provincia di Vicenza o ad altre Associazioni con fi	na-
lità analoga o per fine di pubblica utilità, salvo che	sia
diversamente disposto dalla legge	
Art. 20 - Rinvio	
Per tutto quanto non previsto valgono le norme di legge	
genti in materia di associazioni.	
f.to Michele Negretto	
Martino Cerantola	- <i>-</i>
Nardi Ernesto	
Zampese Edoardo	-
Storti Nicola	
Storti Nicola	

Copia conforme all'originale che rilascio per ogni uso cou seut to LONIGO 87104900 DOLL

France Slew ends